

CONTRATTOTRA L'AZIENDA USL N. 5 "SPEZZINO" E
L'Ambulatorio radiologico M.O.X. s.n.c.
PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 8 bis del d.lgs 502/1992 integrato e modificato dal d.lgs 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati,
- che l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e a carico dello stesso sono subordinate alla stipulazione di appositi accordi contrattuali,
- che l'Azienda USL 5 "Spezzino", per assicurare a propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività delle strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale,
- che, in linea con le direttive regionali, per abbattere i tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio analisi è necessario acquisire volumi predefiniti di prestazioni da soggetti privati autorizzati, al fine di renderli disponibili al SSR,
- che, ai sensi dell'art. 8 ter del citato d.lgs. 502/92 integrato e modificato dal d.lgs 229/99, la struttura M.O.X. s.n.c., risulta regolarmente autorizzata all'esercizio di attività sanitarie dal Comune di Bolano (SP) in data 28 febbraio 2002 e in attesa di Delibera di Accreditamento da parte della Regione Liguria

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino" (c.f. 0092520110) d'ora in avanti soltanto "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gianfranco Conzi

E

Lo Studio Radiologico M.O.X. del dott. Giuseppe Mangiarotti e C. nella persona del suo legale rappresentante il dott. Mangiarotti nato a Lerici (SP) il 7/02/1935 (C.F. MNGGPP35B07E542V e /P.I. 01093580114), in seguito denominato "Struttura"

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda acquista dalla Struttura:

- 320 ecografie/ecocolordoppler per un valore massimo di € 10.880,00 prenotabili attraverso il Cup aziendale,
- 3.000 prestazioni di radiologia tradizionale per un valore massimo di € 51.000,00, prenotabili attraverso il Cup aziendale;

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a **61.880,00** Euro calcolato con i valori unitari concordati pari a € 34,00 per le prestazioni ecografiche, al valore unitario concordato di € 17,00 per le prestazioni di radiologia tradizionale.

ART. 2

REMUNERAZIONE

Per ogni esame effettuato e regolarmente rendicontato secondo le modalità di cui all' art. 4, l'Azienda corrisponderà alla Struttura il prezzo unitario concordato di cui all'art. 1

Il **fatturato netto annuo** che l'Azienda riconoscerà alla Struttura sarà pari al valore economico lordo di cui all'art. precedente detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

ART. 3

MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni saranno prenotate dall'utente presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione aziendale dietro presentazione di richiesta di prestazioni su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale in base alle disponibilità indicate nell'articolo 1.

Tutti i giorni saranno inviati alla Struttura i fogli di prenotazione.

Il corrispettivo dovuto dall'utente non esente a titolo di partecipazione alla spesa potrà essere riscosso anche direttamente dalla Struttura e dedotto dall'importo complessivo dovuto dall'Azienda per le prestazioni erogate per suo conto.

ART.4

DEBITO INFORMATIVO

Essendo la Struttura, a seguito del presente accordo contrattuale, parte integrante della programmazione delle attività sanitarie aziendali, dovrà inviare mensilmente all'Azienda tutte le richieste pervenute su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale corredate da un riepilogo contenente le seguenti informazioni:

- n. complessivo utenti accettati e modulo di prenotazione CUP,
- distinta di tutti gli esami effettuati indicati dalla relativa codifica, con la tariffa unitaria e il valore complessivo
- importo complessivo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa
- importo da fatturare che dovrà corrispondere al valore complessivo degli esami eseguiti dedotto l'importo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa. Tali importi dovranno tutti chiaramente essere indicati in fattura.

La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Azienda non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui è riferita

ART. 5

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, a decorrere dal 31/03/2015, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it. Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste da questa Azienda con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

L'importo della fattura sarà calcolato con le modalità di cui al punto precedente dedotto lo sconto concordato del 5% secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Qualora la Struttura superasse il budget assegnato, verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla DGR 133/2007.

Qualora la Struttura superasse il Budget assegnato verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla D.G.R. 133/2007;

L'Azienda garantirà, per quanto possibile, il pagamento a sessanta giorni successivi alla presentazione della fattura.

ART.6

OBBLIGHI DELLE PARTI

La Struttura garantisce il rispetto dei volumi massimi indicati nel citato articolo.

La Struttura è responsabile della verifica del diritto dell'utente alla prestazione, dell'eventuale diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa e del corretto introito delle somme dovute a tale titolo.

Per le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa la Struttura emetterà la dovuta ricevuta fiscale; in tale caso le impegnative restituite unitamente alla fattura dovranno essere regolarmente quietanzate.

ART. 7

CLAUSOLA DI GARANZIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

La Struttura è corresponsabile con l'Azienda del trattamento dei dati relativi agli utenti ai quali la Struttura eroga prestazioni sanitarie per conto dell'Azienda.

Nello svolgimento delle attività concordate, la Struttura dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali (d.lgs 196/2003) ed attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità Giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste e dandone comunicazione all'Ufficio Privacy dell'Azienda.

La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dall'Azienda nel proprio Regolamento di protezione dei dati personali approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1032 del 28 ottobre 2005 ed in particolare dovrà informare l'Azienda della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte da detto regolamento, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

La Struttura dovrà inoltre comunicare i luoghi in cui fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quale supporto.

In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti a trattamento verso soggetti diversi dall'Azienda.

ART. 8

DURATA

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, salvo diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia,

Il Direttore Generale:
Dott. Gianfranco Conzi

Per la Struttura:
il legale Rappresentante
dott. Giuseppe Mangiarotti

